



COMUNICATO UFFICIALE N. 142
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 191/AA al n. 193/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1316 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luciano PIERETTI, e della società ASD VALFABBRICA 1916, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luciano PIERETTI, all'epoca dei fatti presidente della società ASD Valfabbrica 1916, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società dallo stesso rappresentata, attraverso un "post" pubblicato nella pagina ufficiale della soc. ASD Valfabbrica 1916 del social network "Facebook" in data 11.5.2026 dopo la disputa della gara Valfabbrica 1916 - Tigrotti Morra, valevole per il girone A dei playoff del campionato di Prima Categoria disputata in data 10.5.2026, espresso dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale;

ASD VALFABBRICA 1916, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Luciano Pieretti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luciano PIERETTI,
 - Società ASD VALFABBRICA 1916, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luciano Pieretti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luciano PIERETTI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VALFABBRICA 1916;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 192/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 182 pf 26-27 adottato nei confronti della società SS JUVÉ STABIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SS JUVÉ STABIA, in violazione dell'art. 53, comma 5, n. 2, del C.G.S., per non aver dato prova all'organo procedente, ancorché sollecitata con pec del 14 luglio 2026, della trasmissione della Comunicazione Chiusura Indagini Prot. 862 /1224pf25-26/GC/blp del 10 luglio 2026 al Sig. Francesco Agnello che non risultava tesserato al momento della instaurazione del procedimento; la notifica dell'atto appena indicato, in particolare, è avvenuta a mezzo pec alla S.S. JUVÉ STABIA S.R.L., ai sensi dell'art. 53, comma 5, n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società SS JUVÉ STABIA, rappresentata dagli Amministratori Giudiziari Dott. Salvatore Scarpa e Dott. Mario Ferrara;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società SS JUVÉ STABIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 193/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1394 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco CASTELLUCCIO, e della società ASD REAL GUGLIONESI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco CASTELLUCCIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Guglionesi, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Giovanni Silvestri la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 67-2025/26 del 4.3.2026, comunicato alla società A.S.D. Real Guglionesi a mezzo pec del 9.3.2026;

ASD REAL GUGLIONESI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Castelluccio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco CASTELLUCCIO,
 - Società ASD REAL GUGLIONESI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Castelluccio;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Marco CASTELLUCCIO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL GUGLIONESI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò